



Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 08/06/2026

OGGETTO:	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, disegno di legge di conversione in legge 27 marzo 2026 n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **otto** del mese di **giugno**, alle ore **09:30**, convocato come da avvisi scritti in data 28/05/2026 prot. n° 17560, si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori

N.	Cognome Nome	Incarico	Presenza
1	Fontana Giuseppe	Sindaco	Presente
2	Maio Domenico	Presidente	Presente
3	Bumbaca Domenica	Consigliere	Presente
4	Monteleone Ornella	Consigliere	Presente
5	Cappuccio Alfredo	Consigliere	Presente
6	Arone Giuseppe	Consigliere	Presente
7	Romeo Gessica	Consigliere	Assente
8	Puro Giovanni	Consigliere	Presente
9	Rupo Roberta	Consigliere	Presente
10	Cautela Roberta	Consigliere	Assente
11	Panetta Vincenzo	Consigliere	Presente
12	Cavaleri Marco	Consigliere	Assente
13	Sainato Raffaele	Consigliere	Presente
14	Cutrona Marco	Consigliere	Presente
15	Lacopo Giovanni	Consigliere	Assente
16	Passafaro Ugo	Consigliere	Presente
17	Sorbara Eliseo	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale **Avv. Caterina Giroidini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n° 13 su n° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
Dichiara aperta la discussione.

Durante il presente punto all'o.d.g. sono presenti il Sindaco e n. 13 consiglieri. Assenti n. 3 consiglieri comunali (Romeo – Sainato - Lacopo). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maio Domenico.

il Presidente da la parola all'assessore Iorfida per relazionare in merito ;

interviene l'assessore al bilancio Iorfida per dire: con questo atto agevoliamo il cittadino al pagamento ed è arrivato in extremis dal Parlamento che ha adottato questa estensione ed attiene ai carichi che l'ente ha affidato all'agente di riscossione quindi di quei carichi che sono in carico all'agenzia di riscossione e che erano stati esclusi prima dalla rottamazione.

interviene il consigliere Passafaro per dichiararsi favorevole all'iniziativa lodevole per la cittadinanza.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 20 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

-rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

-l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

-la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

-l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili , in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 4 del 27.05.2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028

Con la seguente votazione: presenti 14 votanti 14 favorevoli 14 astenuti 0 contrari 0.

D E L I B E R A

1.DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

2.DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

3.**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

4.**DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine, con la seguente votazione: presenti 14 votanti 14 favorevoli 14 astenuti 0 contrari 0.

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE TECNICO PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Parere apposto in data 25/05/2026 da Scarfò Lauretana, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

PARERE CONTABILE PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Parere apposto in data 25/05/2026 da Scarfò Lauretana, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Domenico Maio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Giroidini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Giroidini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA Approvata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Giroidini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)